

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

**AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
A PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL
DISTRETTO DELLA PRODUZIONE DI
FISARMONICHE FINALIZZATI
ALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER
GIOVANI FINO AI 29 ANNI DI ETÀ
Anno 2017- 2018**

Approvato con Determinazione Dirigenziale
n. 274 del 15/12/2017 e successive modifiche.



Città di Castelfidardo



la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS

ARTICOLO 1 È Oggetto e finalità dell'avviso pubblico

1. La Regione Marche e la Camera di Commercio di Ancona, nell'ambito delle finalità previste dalla Legge Regionale n. 22 del 30 settembre 2016 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica) si propongono di incentivare la formazione di figure professionali altamente specializzate che, immesse nei cicli di produzione, assicurino la tradizione dell'antico mestiere di costruttore di fisarmoniche, mantenendo elevato, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, il livello di qualità dei prodotti finali.

2. Per la finalità di cui al comma 1. del presente articolo, nel quadro del vigente Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni o simili, in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 N. 241+ approvato con Deliberazione n. 38 Consiglio del 30/10/2015, così come modificato con Del. n. 15 Consiglio del 29/06/2016, il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese della regione Marche operanti nel settore della produzione della fisarmonica e accessori, a parziale copertura degli oneri sostenuti a titolo di indennità di partecipazione, derivanti dallo svolgimento presso le stesse di tirocini semestrali che rispondano alle caratteristiche indicate nel successivo art. 4.

ARTICOLO 2 È Risorse disponibili

1. Le risorse destinate al finanziamento del presente avviso sono pari a **€ 20.000,00**, di cui " 5.000,00 a valere su Fondi previsti dalla Legge Regione Marche n. 22/2016 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) ed " 15.000,00 quale quota di cofinanziamento della Camera di Commercio di Ancona.

ARTICOLO 3 È Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere al presente avviso pubblico le micro, piccole e medie imprese (MPMI) secondo la definizione comunitaria¹, con sede legale e/o unità locale nella regione Marche, appartenenti al distretto di produzione della fisarmonica, che abbiano attivato tirocini formativi aventi le caratteristiche indicate nel successivo art. 4 e che risultino:

- a. regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese;
- b. per i quali risulti dalla visura camerale che l'attività principale o secondaria svolta è fabbricazione di strumenti musicali, compresi parti e accessori+ (codice Ateco 32.20.00). Deve essere altresì comprovata la produzione dello strumento musicale fisarmonica (fisarmonica tradizionale, a note singole, diatonica, con applicazione midi, digitale) o delle sue componenti e accessori (voci, mantici, tracolle, custodie e borse, semilavorati metallici ed in legno). Come da finalità delle Legge Regionale n. 22 del 30 settembre 2016 non sono contemplati altri strumenti musicali;
- c. non iscritte nel Registro informatico dei protesti;

¹ La definizione comunitaria di piccola e media impresa è contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Sintetizzando, e rinviando nel dettaglio alle norme richiamate, sono:

media impresa è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 250 dipendenti e
- registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR.

piccola impresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 50 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR.

micro impresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri:

- impiega meno di 10 dipendenti e
- registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di EUR.

Tali criteri vanno **applicati all'impresa nel suo insieme**, incluse le imprese controllate o collegate, secondo il concetto comunitario di impresa unica+.

- d. attive e non in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono altresì escluse le domande presentate da imprese in difficoltà+ previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004);
- e. in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi (DURC);
- f. in regola con la normativa antimafia, in particolare che non abbiano nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- g. in regola con il pagamento del diritto annuale, fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione dei provvedimenti di ammissione e successiva concessione;
- h. non controllate e/o partecipate da aziende pubbliche;
- i. non abbiano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione alcun soggetto in carica presso gli Organi della Camera di Commercio di Ancona, né alcun soggetto a qualsiasi titolo dipendente o collaboratore della Camera di Commercio di Ancona, anche nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2012;
- j. in regola con ogni altra normativa e/o obbligo richiamato o previsto dalla Legge Regionale Marche n. 2/2015 art. 18 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1474 del 11/12/2017 per l'attivazione di tirocini formativi e dalla Convenzione di Tirocinio redatta secondo il modello regionale².

2. I requisiti di ammissione devono sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione a contributo e persistere fino alla chiusura del procedimento amministrativo. La sopravvenuta mancanza di una delle condizioni di cui al presente articolo, ne determina di diritto l'esclusione.

ARTICOLO 4 È Caratteristiche dei tirocini

1. Ai fini della presentazione della domanda di ammissione ai benefici del presente avviso, i soggetti di cui all'art. 3 devono avere attivato, tramite uno dei soggetti promotori autorizzati³, tirocini formativi ai sensi della Legge Regionale Marche n. 2/2015 art. 18 e della Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R n.1474 del 11/12/2017, che soddisfino i seguenti requisiti:
- a. rientrino nella tipologia dei tirocini formativi e di orientamento+ o dei tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro+;
 - b. i tirocinanti, oltre alle caratteristiche richieste dalla normativa regionale per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento+o dei tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro+, devono avere, alla data di inizio del tirocinio, età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29 anni (30 anni non ancora compiuti);
 - c. si svolgano presso la sede legale o una sede operativa dell'azienda ubicata nel territorio della Regione Marche;
 - d. risulti dal progetto formativo che il tirocinio, in relazione alle attività previste, agli obiettivi formativi e alla figura professionale di riferimento, è stato attivato per la formazione di artigiani e operai specializzati addetti alla produzione e/o lavorazione dello strumento musicale fisarmonica o suoi componenti o accessori;

² Si rinvia alla D.G.R. N. 1474/2017 (si veda l'appendice normativa).

³ D.G.R. N. 1474/2017 art. 6. Si fa presente, in particolare, che tra i soggetti promotori autorizzati vi è anche la Camera di Commercio di Ancona. I tirocini, pertanto, potranno essere attivati anche tramite l'Ufficio Orientamento al Lavoro - Creazione d'impresa.

- e. risulti dal progetto formativo che l'indennità di tirocinio mensile prevista sia in linea con la normativa regionale n. 1474 del 11/12/2017, cioè non sia inferiore ad " 400,00 o, qualora l'orario settimanale di tirocinio sia pari o superiore alle 30 ore, sia di almeno " 500,00;
- f. il tirocinio deve essere stato attivato dopo la pubblicazione del presente avviso e non oltre il giorno **11 maggio 2018** (non sono ammessi tirocini attivati prima della pubblicazione dell'avviso neppure nell'ipotesi di proroga di un tirocinio precedentemente avviato);
- g. il tirocinio abbia una durata fissata in mesi 6;
- h. per ogni altro aspetto non espressamente normato dal presente avviso, il tirocinio deve essere stato attivato e realizzato nel pieno rispetto della disciplina regionale in materia di tirocini².

ARTICOLO 5 È Presentazione delle domande di ammissione a contributo

1. I soggetti di cui all'art. 3 c.1 del presente avviso pubblico che abbiano attivato tirocini formativi aventi le caratteristiche indicate nell'art. 4 e intendano accedere al contributo devono, pena l'esclusione dal beneficio, presentare apposita domanda di ammissione entro e non oltre il **25 maggio 2018**, con le seguenti modalità:

- compilare integralmente e in ogni sua parte il Modello A e relativi allegati che costituisce parte integrante del presente avviso pubblico; la domanda deve essere inviata in forma di documento informatico, in formato non modificabile (pdf) e sottoscritta mediante firma digitale del legale rappresentante;
- inviare il modello e relativi allegati via PEC all'indirizzo istituzionale: cciaa@an.legalmail.camcom.it entro la data sopra indicata (per la data fa fede quella di spedizione della PEC);
- effettuare il pagamento dell'imposta di bollo di " 16,00 tramite modello F23 allegando alla domanda il modello quietanzato.

Ciascuna impresa può presentare domanda di ammissione a contributo per un massimo di n. 2 tirocini attivati⁴.

2. La domanda di contributo deve obbligatoriamente contenere la seguente documentazione:
- Modello A Domanda di ammissione compilato integralmente e in ogni sua parte;
 - Modello A1 Dichiarazione %de minimis+ compilato integralmente e in ogni sua parte;
 - Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

Per ciascun tirocinio attivato, sino ad un massimo di 2, la domanda dovrà altresì riportare tra gli allegati:

- Comunicazione obbligatoria di apertura del tirocinio (UNILAV);
- Convenzione di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- Progetto formativo sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore e dai rispettivi tutor a garanzia della regolarità e qualità dell'esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione;

(qualora il soggetto promotore del tirocinio sia la stessa Camera di Commercio di Ancona, le copie della convenzione di tirocinio e del progetto formativo possono essere omesse).

ARTICOLO 6 È Istruttoria delle domande ed ammissione al contributo

1. L'Ufficio Orientamento al lavoro - Creazione d'impresa effettua l'istruttoria formale delle domande pervenute, volta ad accertare la sussistenza in capo al soggetto richiedente dei requisiti di cui all'art. 3, la

⁴ Si rinvia alla D.G.R. Marche N. 1474/2017 Art. 10 (si veda l'appendice normativa) per la disciplina dei limiti numerici all'accoglimento di tirocinanti in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante.

rispondenza del tirocinio attivato alle caratteristiche indicate nell'art.4, nonché la regolarità e completezza della domanda. Completata l'istruttoria, il Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio ne espone le risultanze al Segretario Generale della Camera di Commercio.

2. Se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di regolarizzazione o chiarimenti, verrà data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine non inferiore a 7 gg per adempiere. Nel caso in cui non pervengano o pervengano incomplete le informazioni richieste, il responsabile curerà l'istruttoria con gli elementi a sua disposizione, indicando gli elementi mancanti nelle risultanze della stessa. La mancata risposta dell'interessato entro il termine assegnato dovrà intendersi quale rinuncia ad essere ammessi a contributo.

3. Il Segretario Generale, entro 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande sulla base dell'istruttoria compiuta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, con proprio atto motivato approva l'elenco delle imprese ammissibili.

4. Il provvedimento di cui al comma 3. del presente articolo viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera ai sensi della normativa vigente. Viene altresì comunicato per iscritto a tutti i soggetti ammessi. In caso di diniego vengono comunicate le motivazioni del rifiuto, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Il provvedimento di ammissione implica esclusivamente l'avvenuto accertamento, in capo al soggetto richiedente, della sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi al momento della presentazione della domanda. È onere dei soggetti ammessi presentare la documentazione consuntiva di cui al successivo art. 7 con le modalità ivi previste, ai fini della effettiva determinazione e concessione del contributo.

ARTICOLO 7 È Presentazione della documentazione consuntiva

1. Le imprese ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 6, pena l'esclusione dal beneficio, devono presentare apposita **domanda di concessione e liquidazione del contributo** entro e non oltre il **31 dicembre 2018**, con le seguenti modalità:

- compilare integralmente e in ogni sua parte il Modello B corredato dei relativi allegati che costituisce parte integrante del presente avviso pubblico; la domanda deve essere inviata in forma di documento informatico, in formato non modificabile (pdf) e sottoscritta mediante firma digitale del legale rappresentante;
- inviare il modello e relativi allegati via PEC all'indirizzo istituzionale: cciaa@an.legalmail.camcom.it entro la data sopra indicata (per la data fa fede quella di spedizione della PEC);

Per ciascun tirocinio attivato, sino ad un massimo di 2, la suddetta domanda dovrà altresì riportare i seguenti allegati:

- Comunicazione obbligatoria di chiusura del tirocinio (UNILAV) da presentare solo in caso di cessazione anticipata del tirocinio;
- Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal tutor del soggetto ospitante attestante la regolarità dell'attività svolta e l'acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;
- Registro delle presenze, su cui sono state annotate giornalmente la presenza del tirocinante, l'orario di ingresso e uscita del tirocinante al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 75 %;
- Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento dell'indennità di partecipazione al tirocinio erogato a favore del tirocinante mediante:
 - Bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking non rispondenti alle

caratteristiche sopra specificate), corredata dalla dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante;

- nel caso in cui il tirocinante non possieda un conto corrente, tramite:
 - Assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegnazione e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia);
 - Assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all'originale dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario dell'impresa ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso.
 - Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente. (qualora il soggetto promotore del tirocinio sia la stessa Camera di Commercio di Ancona, le copie della relazione finale e del registro delle presenze possono essere omesse).

2. In caso di carenza o irregolarità sanabile della suddetta documentazione, l'Ufficio competente per istruttoria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 gg per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione. La mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del richiedente rappresenta una carenza non sanabile della domanda e comporta l'esclusione del contributo. La mancata risposta dell'interessato entro il termine assegnato dovrà intendersi quale rinuncia alla concessione del contributo.

ARTICOLO 8 È Spese ammissibili e rendicontabili

1. Il presente avviso prevede la concessione di un contributo alle imprese ospitanti, a copertura parziale degli oneri derivanti dall'erogazione della indennità di partecipazione al tirocinio, che documentino la relativa spesa con le modalità di cui al precedente art.7. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale D.G.R. n. 1474 del 11/12/2017 art. 18, l'attivazione di un tirocinio comporta la corresponsione al tirocinante, da parte del soggetto ospitante, di una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore ad " 400 lordi mensili, o di 500 " qualora l'orario settimanale di tirocinio sia pari o superiore alle 30 ore, al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo.

2. Non sono ammissibili le spese sostenute ad ogni altro titolo diverso dalla indennità di partecipazione al tirocinio (es. eventuali rimborsi spese, costi di assicurazione del tirocinante, ecc..).

3. Nel caso in cui il tirocinio sia stato attivato in favore di lavoratori sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, e l'indennità di tirocinio non possa essere corrisposta, non verrà riconosciuto all'impresa ospitante alcun contributo.

4. In caso di interruzione anticipata del tirocinio per cause non ascrivibili all'impresa ospitante, saranno rendicontabili solo le spese sostenute sino alla data di interruzione del medesimo.

5. In ogni caso, qualora l'interruzione sia avvenuta prima di 60 giorni dalla data di avvio del tirocinio non sarà ritenuta ammissibile alcuna spesa e non verrà, pertanto, riconosciuto alcun contributo.

6. Non sarà, altresì, riconosciuto alcun contributo nel caso di recesso anticipato per cause ascrivibili all'impresa ospitante (quali, il mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo e la perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiesti per l'attivazione del tirocinio e richiamati nella premessa della convenzione di tirocinio).

7. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, lo stesso deve essersi svolto per la durata minima di 60 giorni. In tal caso, qualora per effetto della sua temporanea sospensione il tirocinio sia ancora in corso all'atto delle presentazione della domanda di concessione e liquidazione del contributo, saranno ritenute ammissibili solo le spese regolarmente documentate all'atto della domanda medesima.

8. Ai fini della ammissibilità ai contributi previsti dal presente avviso l'impresa non deve avere usufruito né aver richiesto o richiedere in futuro altri finanziamenti pubblici o privati per lo svolgimento del/i medesimo/i tirocinio/i (divieto di cumulo).

ARTICOLO 9 È Misura e determinazione del contributo

1. L'entità del contributo concedibile è fissata nella misura del **50% dell'onere sostenuto dal soggetto ospitante a titolo di indennità di partecipazione del tirocinante, per ciascun tirocinio attivato.**

2. Tra tutte le domande di contributo ammesse ai sensi dell'art.6 e per le quali sia stata presentata l'apposita documentazione consuntiva prevista dall'art.7, le risorse disponibili verranno assegnate prendendo inizialmente in considerazione la richiesta di contributo per un solo tirocinio. Nel caso di richiesta di contributo per due tirocini verrà considerato quello comportante l'onere di spesa maggiore.

Tuttavia, qualora il numero di richieste per il primo tirocinio comporti un'ipotesi di spesa superiore alla dotazione finanziaria (art. 2), l'importo del contributo verrà assegnato, tra tutte le imprese aventi diritto, dando priorità nell'assegnazione del contributo alle imprese che non hanno beneficiato delle agevolazioni previste dalla precedente edizione (2016-2017) del presente avviso pubblico; in caso di insufficienza delle risorse disponibili si procederà alla proporzionale riduzione del contributo tra le stesse. Qualora invece residuino risorse disponibili dopo l'assegnazione per intero del contributo alle imprese che non hanno beneficiato delle agevolazioni nel precedente bando, si procederà a soddisfare le restanti imprese aventi diritto che abbiano già beneficiato dei contributi nella precedente edizione, se necessario con proporzionale riduzione del contributo tra le stesse.

Solo qualora l'assegnazione del contributo tra tutte le richieste per il primo tirocinio comporti una spesa inferiore alla dotazione finanziaria, verranno prese in considerazione le domande di contributo volte a finanziare l'attivazione di un secondo tirocinio, ai fini dell'utilizzo delle risorse residue. Il contributo verrà assegnato sempre utilizzando i criteri di cui al comma 1.

ARTICOLO 10 È Provvedimento di concessione e liquidazione del contributo

1. Il Segretario Generale della Camera, entro 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della documentazione consuntiva di cui all'art.7, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio Creazione e Sviluppo d'impresa sulla documentazione stessa, con proprio atto motivato provvede alla determinazione e concessione dei contributi. Dispone contestualmente la liquidazione degli stessi.

2. Con il medesimo atto di cui al comma 1. il Segretario Generale provvede altresì al diniego del contributo nei confronti dei soggetti che, pur in precedenza ammessi ai sensi dell'art. 6:

- non abbiano mantenuto i requisiti di ammissibilità richiesti dall'art.3;
- per i quali il tirocinio non si sia svolto con le modalità e le caratteristiche indicate nell'art. 4;
- non abbiano presentato nei termini la documentazione di rendiconto di cui all'art. 7;
- per i quali la documentazione consuntiva presentata non sia conforme a quanto richiesto dall'art. 7 e la stessa non possa essere integrata o sanata;
- per i quali si siano verificate le cause di interruzione o sospensione del tirocinio o le altre cause che ai sensi dell'art. 8 non danno diritto al contributo.

3. Il provvedimento di cui ai commi precedenti del presente articolo viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera ai sensi della normativa vigente. Viene altresì comunicato per iscritto a tutti i soggetti beneficiari indicando l'importo concesso. In caso di diniego vengono comunicate le motivazioni del rifiuto, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

4. Il contributo è assoggettato alla ritenuta d'imposta del 4% a titolo di acconto previsto dall'art.28, comma 2 del DPR 600/73, in sede di liquidazione.

ARTICOLO 11 - Controlli

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

2. In ogni momento la Camera di Commercio si riserva di mettere in atto misure di verifica per accertare la valenza delle iniziative sovvenzionate nonché l'effettiva attuazione degli interventi per i quali è stato concesso il contributo. La Camera di Commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente avviso pubblico.
3. Con la partecipazione al presente avviso pubblico, l'impresa richiedente il contributo si rende disponibile a fornire informazioni, dati, documenti, dichiarazioni o attestazioni eventualmente richiesti dalla Camera di Commercio per finalità di controllo. È onere dell'impresa richiedente predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo/contabile per eventuali visite ispettive. La mancata collaborazione alla fase di controllo comporta la conclusione, la decadenza o la revoca dal beneficio.

ARTICOLO 12 È Regime di concessione dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento generale n. 38/2015 della Camera di Commercio di Ancona sulla concessione di contributi, i benefici previsti dal presente avviso sono concessi in regime «de minimis» in conformità alle normative comunitarie di cui al regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407/2013⁵ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore «de minimis».
2. Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime di aiuto di cui al comma precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare, utilizzando l'apposita modulistica, una autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis» ricevuti durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. L'importo dei contributi concessi, unitamente a quelli già ricevuti e autocertificati, non potrà superare la soglia comunitaria per l'impresa intesa come impresa unica.

ARTICOLO 13 È Informativa sul trattamento dei dati personali e trasparenza

1. Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che il trattamento dei dati personali che verranno forniti alla Camera di Commercio di Ancona sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 60123 . Ancona e Responsabile del Trattamento è il Dott. Giovanni Manzotti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di ottenere i benefici previsti dal presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, con mezzi informatici e in modo cartaceo, presso gli uffici a ciò autorizzati della Camera di Commercio di Ancona per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei benefici contributivi di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto delle misure di sicurezza e al DPS della Camera di Commercio di Ancona.

I dati non verranno comunicati a terzi salvo che la comunicazione sia espressamente prevista da legge o regolamento, o, nel caso in cui i destinatari dell'operazione siano soggetti pubblici, qualora la comunicazione sia necessaria per l'esercizio di una finalità istituzionale, o nel caso in cui i destinatari siano gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopraindicate.

2. Si informa che, tra gli adempimenti normativi previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/14.3.2013 recanti «obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.» e «obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari», la Camera di Commercio di Ancona pubblicherà i dati relativi alla attribuzione dei contributi di cui al presente avviso pubblico (con particolare riferimento ai dati del soggetto beneficiario, all'importo concesso e alla descrizione del progetto o iniziativa finanziata) sul proprio sito internet, sezione Amministrazione Trasparente.

⁵ Si veda appendice normativa

ARTICOLO 14 È Procedimento amministrativo

1. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti.
2. Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso pubblico è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Ancona Dott. Michele De Vita.

ALLEGATI:

MODULISTICA:

Modello A - Modello di domanda di ammissione (riferimento art.5)

Modello A1 . Dichiarazione aiuti ~~de~~ minimis+e istruzioni per la compilazione

Modello B È Modello di domanda di concessione e liquidazione del contributo (riferimento art.7)

APPENDICE NORMATIVA:

- Deliberazione della Giunta Regionale Marche D.G.R. n. 1474 del 11/12/2017, normativa regionale in materia di tirocini;
- Regolamento UE 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 Disciplina sugli aiuti di importanza minore cd. «de minimis».